

Le istanze da presentare perentoriamente entro il suddetto termine, riguardano: le cessazioni dal servizio per accedere al trattamento pensionistico – il trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo pensionabile o per la partecipazione a riconosciuti progetti didattici internazionali – la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale del personale che non ha raggiunto il limite di età o di servizio - ovvero la revoca delle predette istanze se presentate precedentemente.

Inoltre, il personale della scuola può fruire della:

Pensione anticipata lavoratori «precoci»

I lavoratori che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il compimento del diciannovesimo anno di età e che siano in possesso della prevista certificazione rilasciata dall'INPS possono accedere alla pensione anticipata con il requisito di almeno 41 anni di contribuzione entro il 31.12.2020.

APE SOCIALE

È prevista la possibilità di accedere all'APE sociale, con effetto dal 1° settembre 2020, per i lavoratori con almeno 63 anni di età e anzianità contributiva minima di 30/36 anni e già in possesso della prevista certificazione rilasciata dall'INPS. Per le lavoratrici madri l'anzianità contributiva minima di 30/36 è ridotta di 12 mesi per ogni figlio, fino ad un massimo di 2 anni.

Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)

A decorrere dal 01/05/2017, tutti gli aderenti al Fondo Espero possono richiedere l'anticipo, sotto forma di rendita da erogarsi fino al conseguimento del diritto a pensione di vecchiaia, del montante accumulato nella forma pensionistica a condizione che abbiano cessato l'attività lavorativa e possano vantare le altre condizioni previste dalla legge.

Tipo di pensione	Requisiti		Modalità d'accesso	Ulteriori condizioni
	Età anagrafica	Contribuzione		
Vecchiaia	67 anni	20 anni	D'ufficio: se requisiti risultano maturati entro il 31.8.2020 A domanda: se i requisiti risultano maturati dal 1.9.2020 al 31.12.2020	Per chi vanta contribuzione solo dopo il 1995 l'importo di pensione deve essere almeno pari a 1,5 volte l'Assegno Sociale. In ogni caso la pensione può essere conseguita all'età di 71 anni con almeno 5 anni di contribuzione effettiva
Anticipata nel retributivo	===	41 anni e 10 mesi donne 42 anni e 10 mesi uomini	A domanda D'ufficio solo se compiuti 65 anni entro il 31.8.2020 o in caso di esubero del posto, classe di concorso o profilo di appartenenza.	
Anticipata nel contributivo	64 anni	20 anni effettivi	A domanda	l'importo della pensione non deve essere inferiore a 2,8 volte l'Assegno Sociale
Sperimentale donna	58 anni (entro il 31.12.2018)	35 anni (entro il 31.12.2018)	A domanda	La pensione viene calcolata con il metodo contributivo.
Totalizzazione Vecchiaia	66 anni (entro il 31.12.2019)	20 anni (entro il 31.12.2019)	A domanda	Il personale con contribuzione accreditata in diverse gestioni pensionistiche può conseguire il diritto a pensione sommando tutte le contribuzioni; in genere il calcolo è contributivo eccetto la quota a carico delle gestioni in cui risulta perfezionato il diritto autonomo.
Totalizzazione Anzianità	=====	41 anni (entro il 31.12.2019)	A domanda	
Cumulo Vecchiaia	67 anni	20 anni	A domanda	Il personale con contribuzione accreditata in diverse gestioni pensionistiche può conseguire il diritto a pensione sommando tutte le contribuzioni. L'importo della pensione è dato dalla somma delle varie quote calcolate dalle singole gestioni. In presenza di Casse Libero Professionali le quote di pensione verranno erogate solo al raggiungimento dei requisiti pensionistici di ciascuna gestione
Cumulo anticipata	===	41 anni e 10 mesi donne 42 anni e 10 mesi uomini	A domanda	
Quota 100	62 anni (entro il 31.12.2020)	38 anni (entro il 31.12.2020)	A domanda	La pensione si può acquisire anche cumulando i periodi accreditati nelle diverse gestioni ad eccezione di quelli versati nelle casse dei liberi professionisti

Termini pagamento TFS/TRF – pensione quota 100

Al personale che accede alla "pensione quota 100", il TFS/TRF viene liquidato nei termini in cui sarebbe corrisposto in caso di maturazione dei requisiti ordinari previsti per la pensione di vecchiaia o anticipata..

Termini pagamento TFS/TRF – pensione in cumulo

Al personale che accede alla "pensione in cumulo", il TFS/TRF viene liquidato nei termini in cui sarebbe corrisposto in caso di maturazione dei requisiti ordinari previsti per la pensione di vecchiaia.

Termini di pagamento del TFS e del TRF				Rateizzazione del TFS e del TRF		
Tipologia di cessazione	Data di perfezionamento requisito			Rate	Data di perfezionamento requisito	
	Entro il 2011	Dal 2012 al 2013	Dal 2014		Entro il 2013	Dal 2014
Cessazioni d'ufficio per limiti d'età o servizio	15 giorni + 90 giorni	6 mesi + 90 giorni	12 mesi + 90 giorni	1^ rata	Fino a 90.000 € lordi	Fino a 50.000 € lordi
Dimissioni volontarie	6 mesi + 90 giorni	24 mesi + 90 giorni	24 mesi + 90 giorni	2^ rata (dopo 12 mesi dalla 1^ rata)	da 90.001 € a 150.000 € lordi	da 50.001 € a 100.000 € lordi

Trattandosi di norme complesse, per una qualificata consulenza personalizzata e la trasmissione telematica delle relative domande vi invitiamo a rivolgervi al

Patronato INCA-CGIL